

## La sussidiarietà

Via libera a una delega per attribuire funzioni pubblicistiche agli iscritti agli Ordini: 12 mesi per attuare le disposizioni

## L'opportunità

Non più precluso l'accesso ai finanziamenti europei  
I bandi pubblici andranno costruiti senza «barriere»

# e aiuti alla formazione

maternità e malattia - Regolato lo smart working per dipendenti



## Il committente non può modificare i contratti in modo unilaterale

di **Angelo Busani**  
e **Emanuele Luchini**  
e **Guanastalla**

**D**ivieta di modifica unilaterale delle clausole contrattuali, divieto di recesso senza preavviso, divieto di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni, obbligo di forma scritta se il professionista la richiede: sono queste alcune delle misure di protezione dei professionisti contenute nel Ddl sul lavoro autonomo non imprenditoriale appena approvato, il quale introduce, per la prima volta nel nostro ordinamento, una significativa normativa di salvaguardia inerente i contratti aventi a oggetto incarichi professionali conferiti a lavoratori autonomi.

Si tratta di una disciplina assai rilevante perché, se finora il Codice del consumo (Dlgs 206/2005), disciplinando i rapporti tra "consumatore" e "professionista" (definendo quest'ultimo come «la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale») metteva il professionista "dalla parte del cattivo", conferendo al consumatore un consistente apparato normativo di protezione, la nuova legge osserva invece la condizione di debolezza in cui il lavoratore autonomo (sia esso, o meno, iscritto a ordini, albi o elenchi) può venirsene a trovare nei confronti con il suo committente, a prescindere dal fatto che questo sia, o meno, a sua volta, un soggetto professionale. Si pensi al committente che attribuisca a un professionista un consistente numero di incarichi professionali e la "pressione" che da questa situazione può derivare al professionista in termini di "concessioni" al committente.

Assai significativo anche che la nuova legge dichiara applicabile, in quanto compatibile, la disciplina di contrasto all'abuso di dipendenza economica contenuto nella legge 192/1998 sulla subfornitura, e cioè la normativa che riconosce lo

stato di debolezza contrattuale in cui può venirsi a trovare un'impresa verso un suo cliente o un suo fornitore (nell'ambito di tale normativa è previsto addirittura che l'Autorità garante della Concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e alle sanzioni).

Ebbene, la nuova legge sulla protezione del lavoro autonomo impone che, nei rapporti tra committente e professionista d'ora in poi debbono essere rispettate alcune basilari regole (la cui mancata osservanza viene qualificata dalla legge come comportamento «abusivo») e, quindi, con la conseguenza del risarcimento del danno a favore del professionista, qualora costui dimostri di averlo subito, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati):

a) il contratto di mandato professionale deve essere stipulato in forma scritta, se il professionista lo richiede;

b) il contratto non può contenere clausole che attribuiscono al committente la facoltà di dettare modifiche unilaterali al contenuto del contratto (è questa dunque una prescrizione assai onerosa con quella di cui all'articolo 18 del Testo unico bancario che restringe o vieta, a seconda dei casi, il potere delle banche di modificare unilateralmente i contratti con la clientela);

c) il contratto non può contenere clausole che attribuiscono al committente, nel caso di contratto avente a oggetto una prestazione continuativa, la facoltà di recedere dal contratto senza un congruo preavviso;

d) il contratto non può contenere clausole che permettano al committente di pagare in un termine superiore a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

## LA CLAUSOLA ABUSIVA FA SCATTARE IL RISARCIMENTO

### VANTAGGI

**Modifica contratto**  
Secondo il Ddl si considerano «abusiva e priva di effetto» le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto relativo a una prestazione continuativa, di recedere senza congruo preavviso.

**Termini pagamento**  
Abusive anche le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.

**Forma scritta**  
Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

**Risarcimento danni**  
In tutti questi casi il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione.

### CRITICITÀ

**Applicazione limitata**  
Chiaro l'intento dettato dalla necessità di tutelare forme contrattuali particolari ai pari di altre, ma resta il dubbio sulla concreta ed effettiva applicabilità delle novità introdotte dal disegno di legge appena approvato. Molto spesso il rapporto tra committente e professionista non si concretizza in un contratto che dà mandato, per la stessa concorrente volontà delle parti, in forma scritta. Con l'eccezione, probabilmente, dei grandi studi professionali. Naturalmente ciò non toglie validità alla prevista «abusività» delle clausole-capestro per il professionista, norma di assoluto buon senso, ma la sfera di applicazione delle nuove regole sui contratti aventi a oggetto incarichi professionali conferiti a lavoratori autonomi, potrebbe anche restare limitata.

## Per partecipare ai corsi deducibilità integrale con tetto a 10mila euro

di **Giorgio Gavelli**

**S**pesa di iscrizione a master, corsi di formazione o aggiornamento, convegni e congressi deducibili non più al 50% ma integralmente, purché entro il limite annuo di 10mila euro, comprensivo anche le spese di viaggio e soggiorno. Vengono meno (sempre dal periodo d'imposta in corso) le limitazioni per la deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista e riaddebitate al committente. Inoltre, tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico professionale sostenute direttamente dal committente non costituiscono compenso in natura per il professionista. Queste le novità del Jobs Act autonomi sulla fiscalità degli esercenti arti e professioni.

La previgente norma del Tuir prevedeva una deducibilità limitata al 50% delle «spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno», forfettizzando sempre l'inerenza, quasi che la partecipazione a tali eventi avesse (in parte) una connotazione extraprofessionale (turismo o svago). La nuova norma prevede, a partire dal 2017, la deducibilità integrale delle spese di formazione con il limite annuo di 10mila euro di spese sostenute (in quest'ambito vige il principio di cassa). Vengono, inoltre, comprese le spese di viaggio e soggiorno collegate all'evento, non presenti, invece, nella bozza di decreto.

È anche specificata la deducibilità integrale per: le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, erogati dagli organismi accreditati (entro il limite annuo di 5mila euro); gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Almeno per quest'ultima voce, la disposizione non pare a contenuto innovativo, ma resta a mero scopo di chiarimento,

## BENEFICI ANCHE SULLE TRASFERTE PER SVOLGERE INCARICHI

### VANTAGGI

**L'abbattimento Irpef**  
Naturalmente viste con favore dai lavoratori autonomi: l'esclusione dal reddito imponibile Irpef (e, di conseguenza, ai fini della contribuzione previdenziale) di tutte le spese, relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente e delle spese relative a vitto e alloggio sostenute per l'esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente.

- l'integrale deduzione (entro i 10mila euro annui) delle spese per formazione, delle spese sostenute per i servizi di certificazione delle competenze ecc. (entro i 5mila euro annui) e degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro autonomo), fornita da forme assicurative o di solidarietà.

### CRITICITÀ

**Oneri limitati**  
Le disposizioni fiscali del disegno di legge recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato» approvato ieri dall'Aula del Senato non presentano particolari criticità. Anzi, le modifiche alla disciplina fiscale degli esercenti arti e professioni sono tutte positive per le categorie. E anche sul fronte degli oneri per le casse dello Stato non si ravvedono sorprese negative. Ad esempio, i tecnici del Parlamento - pur evidenziando che l'esclusione dal reddito per tutte le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista per un incarico e riaddebitate al cliente possa prestarsi a elusione - spiegano in una tabella come il minor gettito Irpef stimato sia da 3 milioni per il 2017 e 1,8 da 2018 in poi.

## FOCUS. LE VOCI DEI PROTAGONISTI

**MASSIMO MIANI. PRESIDENTE DEI COMMERCIALISTI**

## Disponibili ad aiutare la Pa ma non a titolo gratuito

Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti vede nel Jobs Act autonomi un segnale importante per tutte le professioni.

**Il Jobs Act autonomi è un testo da promuovere per ciò che contiene o un'occasione persa per ciò che non contiene?**

Sicuramente il provvedimento segna un cambio di mentalità positivo del governo, soprattutto se si considera che per lunghi anni la politica ha avuto nei confronti del lavoro autonomo un atteggiamento di sostanziale indifferenza, se non di ostilità. Certo, questo Ddl poteva essere l'occasione giusta per affrontare anche il tema dell'equo compenso. Ma su questo fronte il governo ha manifestato più volte una nuova sensibilità che fa ben sperare. Più nello specifico è già positivo che il testo consideri nulla la clausola che prevede il pagamento della prestazione con termini superiori a 60 giorni e quella che prevede la rescissione con effetto immediato del contratto di prestazione professionale.

**L'articolo 5 del Jobs Act da una delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinarie, lasciando all'esecutivo 12 mesi di tempo per legiferare in merito. I commer-**



**Massimo Miani.**  
Presidente dei commercialisti

**cialisti sono pronti per assumere questo ruolo sussidiario?**

Già oggi svolgiamo funzioni di ausilio allo Stato in molti ambiti, sia fiscale che giudiziale e siamo pronti a proporre ed individuare con l'esecutivo nuove funzioni sussidiarie. L'attenzione del legislatore verso i professionisti ai quali si chiede oggi di effettuare una valutazione, condivisa con il Governo, in merito ad attività e funzioni svolte dalla Pa che potranno più utilmente essere loro delegate è un chiaro riconoscimento della funzione insostituibile che essi svolgono nell'interesse generale della collettività. Ma, per quel che ci riguarda, deve essere chiaro che la nostra disponibilità a collaborare dovrà finalmente tradursi nel pieno riconoscimento del nostro ruolo, anche in termini economici. Siamo pronti ad aiutarlo lo Stato, ma non a titolo gratuito.

Fe. Mi.

**MARINA CALDERONE. CUP E CONSULENTI DEL LAVORO**

## Riconosciuto un ruolo, ma serve l'equo compenso

In prima fila nella "battaglia" per ottenere il riconoscimento dell'equo compenso ai professionisti, il presidente del Comitato unitario delle professioni (Cup), Marina Calderone, promuove il testo varato dal Senato, che va però considerato un punto di partenza e non di approdo rispetto alle esigenze delle professioni.

**Cosa le piace e cosa non le piace dello Statuto degli autonomi?**  
Nel complesso è una buona riforma. Per la prima volta il legislatore prende atto della necessità di occuparsi del lavoro professionale, del rilievo socioeconomico del comparto e della sua strategicità. Bene anche la sussidiarietà delle professioni e la deducibilità delle spese per formazione. Manca, però, l'equo compenso.

**Quanto è importante per i professionisti la definizione dell'equo compenso?**

Per effetto della liberalizzazione delle tariffe del 2006, oggi i ceti professionali italiani sono sempre più spesso alla mercé di soggetti contrattualmente più forti, in grado di imporre clausole vessatorie. Ecco perché va considerata come



**Marina Calderone.**  
Presidente Cup e consulenti del lavoro

un'occasione persa il mancato inserimento di un riferimento al diritto all'equo compenso e la conseguente nullità delle clausole contrattuali difformi.

**Lo Statuto va considerato solo un punto di partenza? E se sì, oltre all'equo compenso su quali altri fronti auspicate che il governo intervenga?**

Un altro fronte aperto, soprattutto per l'area economico-giuridica, è quello delle semplificazioni fiscali. Su questo tema un tavolo di dialogo con le professioni è stato già avviato, si tratta semmai di attuare quanto da tempo chiesto e che va in una direzione opposta rispetto a quella intrapresa nelle ultime settimane con la manovra correttiva dei conti.

M. Piz.

**GAETANO STELLA. CONFPROFESSIONI**

## Determinante l'alleanza di tutte le partite Iva

Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, ha seguito i lavori del Jobs Act con altre associazioni professionali non ordinarie, e cioè, Confassociazioni, Acta e Alta Partecipazione.

**Com'è nata questa alleanza?**  
È nata un anno e mezzo fa dopo l'iniziativa «Non è un paese per professionisti». Lì abbiamo capito che unendo le forze senza distinzioni tra ordinarie e non, avremmo ottenuto più risultati. Come è poi accaduto per ottenere l'accesso ai fondi comunitari e quando ci siamo opposti all'aumento della contribuzione per gli iscritti alla gestione separata.

**Qual è il perno del Jobs Act autonomi?**

Sono le tutele e i diritti riconosciuti a lavoratori che prima non erano privi. Una necessità che in questi anni si è fatta più stringente, dato che al lavoro autonomo si rivolgono anche i soggetti usciti dal lavoro dipendente e chi non trova modo di accedere a altre forme occupazionali.

**Quali sono gli aspetti incentivanti di questa norma?**  
La formazione, che è certa-



**Gaetano Stella.**  
Presidente di Confprofessioni

mente una leva che consente di restare sul mercato.

È importante anche l'accesso ai bandi delle pubbliche amministrazioni che dovranno includere, quando di competenza, anche i professionisti. Una norma che rende anche definitivo e non più provvisorio fino al 2020 il diritto per i professionisti di accedere ai fondi europei e che sottolinea il valore economico delle professioni nelle prestazioni di servizi.

**Qual è la prossima mossa?**

Confidiamo nell'apertura del tavolo tecnico con il ministero del Lavoro per discutere di previdenza e welfare, già accennati nei Jobs Act ma che richiedono ulteriori approfondimenti.

Fe. Mi.